

ORIGINALE



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE DI PACE DI BOLOGNA
AVV. FULVIO TARANTINO

SENT. N.
898/12

Cron. N.
1160/12

R.G. N.
4522/10

REP. N.

Spedita il:

Della III sezione civile ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al N. 4522/10 Ruolo Generale promossa

D.A:

Depositata il:
07/02/2012

di _____ in 14/10/2011

persone del legale rappresentante
pro tempore, elettivamente nominata
lista in San Lazzaro di Savena (Bo)

- Via Emilia, 3 - nello studio dell'avv
ocato Marco Bordacci che la rappre
senta e difende fiuta procura
a margine dell'atto di citazione

CONTRO

in persona
del legale rappresentante pro tempore
e, con sede in Milano -

, residente in S. Pie
tro in Carole (Bo) -

Fulvio Tarantino

i, residente in
Bo) - Via _____
con l'intervento volontario di _____
in persona del legale rappresentante pro tempore
e, elettiamente domiciliato in Bolo
gno - _____ 6 - nello studio
dell'avv. _____ - la rep
presenta e difende come de procure
allegata all'atto di intervento volen
tario.

CONCLUSIONI DELLE PARTI:

Per parte ottice:

"Voglia l'Illmo Giudice Adito, respinta ogni contraria istanza, ritenere fondata la domanda attorea e conseguentemente, dichiarata la responsabilità esclusiva della Sig.
ra _____ la causazione del sinistro di cui in premessa, nonché la validità del
contratto di cessione del diritto al risarcimento di tutte le voci di danno connesse al
danno auto stipulato dal Sig. _____ i e dalla società _____

s.n.c., in data 21 ottobre 2009, condannare i
convenuti in solido ovvero in alternativa tra loro, al pagamento, in favore della società
in persona del legale
rappresentante pro tempore, con sede in Granarolo dell'Emilia (BO), via
delle suddette somme, oltre a rivalutazione e interessi legali dal di del dovuto al saldo,
dedotto l'acconto di € 3.111,00 versato da _____ netto entro € 5.200,00.

Con vittoria di spese, competenze ed onorari, oltre ad IVA, 4% CPA e 12,5% ex art. 14 T.P.F.. Ai sensi dell'art. 9 della Legge 23 dicembre 1999 n. 488 (modificata ed infine assorbita nel D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115), si precisa che il valore della domanda è contenuto nella fascia di importi tra € 1.100,00 ed € 5.200,00 ed il contributo unificato ammonta ad € 70,00".

Per l'interventu volontario

voglia l'Ill.mo sig. Giudice di Pace di Bologna, in via preliminare
ammettere l'intervento volontario della
c. dato atto che la

corrisposto all'attrice la somma di € 3.711,00=, dichiarare congrua tale somma, respingendo ogni diversa domanda.

In via riconvenzionale, nel caso in cui dovesse essere liquidata all'attrice una somma inferiore a quella corrispostale dalla interveniente, condannare la società (

in persona del legale rappresentante pro tempore, a restituire la parte di somma ricevuta in eccedenza, oltre a rivalutazione ed interessi.

Con vittoria di spese.

Svolgimento del processo

La soc. in persona
del legale rappresentante pro tempore, con-
venuta in giudizio avanti il giudice di Pace
di Bologna, per l'udienza di prima con-
frontione dell'8/4/2010, ha confermato
di omisione Mr. S.p.A.
in persona del legale rappresentan-
te pro tempore, consente in Vilano-

... - ed i nff.
... , entrambi residenti
in San Pietro in Cariano (Bo) - l'
per sentarsi aggiornare le con-
clusioni sopravvenute.

Intervenne volontariamente lo comproprietà

come da conclusione in epigrafe -
All'udienza citata udienze dell'8/11/2010 veni-
vano dichiarati contenuti lo comproprietà
... ed i nff.

Successivamente con sentenza non definitiva
n. 6180/2011, depositata il 11/5/2011, punto
giudicante dichiarare l'incommensurabilità
ex art. 100 e 105, 2° c., c.p.c. dell'interven-
to volontario di

in favore del legale rappresentan-
te nō tempre con comprensione delle spese
legali.

All'udienza del 14/10/2011 si costituiva
lo comproprietà di cui ne f.f.A.
e per dette circostanze venivano revocate
le contumacias della stessa.

Le parti, fra i, precisarono le rispettive
conclusioni, prenominò divisione, e
chiedevano che la causa fosse listata
entro in decisione.

Avv. Ferri

MOTIVI DELLA DECISIONE

Lo denunciato ottiene nulla pendente in
fatto ed in diritto e, di più, merito
degli imputati.

Per merito all' "obbligo debitorio" viene concesso
che non è stata rilevata alcuna contesta-
zione sulla responsabilità personale dell'autore.

Anche nello caso stagiudiciale è avvenuta
la responsabilità dei concorrenti ottenuendo
le compagini di cassazione del domaggio
che formulato un "effetto non sostitutivo risol-
utivo" ritenuto insufficiente a coprire i
domini risolti.

Le somme richieste a totale circoscrimento
dei danni patrimoniali:

- euro 2.962,07 per i rei di riparazione
come da ricevuta fiscale detta Censuto
n° 803/09;
- euro 317,00 per i rei di addebito di ret-
tifica sostitutiva per quattro giorni come
da ricevuta fiscale detta Censuto n° 804/09;
- euro 619,00 per compenso per uso
le prestata dalla detta Banca Comitato S.p.a.c.
di Pianoro (Bo) alla ditta come
da fattura n° 161/09 datata 20 giugno
del 2009, con esclusione, risultante
della corrispondenza dei documenti provviste
l'espletamento dell'effetto di euro 3.111,00 che

so a distorsione in data 10/11/2003 delle
convenzioni di corrispondenza ~~che~~, all'adempiente
della ditta deve essere composta la rendita
di somma di euro 574,02 oltre interi legali
e risoluzione monetaria del 10/11/2009
al saldo dell'obbligazione secondo i criteri
indicati dalla Cassazione SS. UU. con sentenza
n° 1712/1995.

Le ipre legali del presente procedimento
sono poste a carico dei convenuti, più
specificamente, e liquidate come si di seguito.
P. Q. 17

Se sindice di Pace di Bologna, definitivamente pronunciando tra le parti
indicate in epigrafe, con sentenza provisoriamente esentiva, cui decide:

- condanna la ditta ottiene e, per l'effetto,
condanna la conpropria di versazione ~~verso~~ ^{verso} S.p.A., in persona
del legale rappresentante pro tempore,
ed i suff.

in via solidale tra loro, il pagamento
in favore della ditta ottiene della
rendita di euro 574,02 oltre interi
legali e risoluzione monetaria
de calcolarsi come indicato nelle for-
te motivi dello sentenza;

- condanna ~~verso~~ ^{verso} S.p.A., in

FATTI 3

1 - 7 FEB 2012

presso del lebole appartenente furo tem
pore, ed i siff. giudice i orio a
i cui, in via solidale tra loro, al fogo
mento in favore dell'attrice delle spese
legali del presente procedimento che
si liquidano in complemento di euro ~~500,00~~
di cui euro ~~500,00~~ per la spesa di
comunicazione ed euro ~~500,00~~ per la spesa di
base generali 12,50%, C.P.A. 9% ed IVA
come per lebole.
Con deciso in Bologna il 14/10/2011

IL GIUDICE DI PACE

Avv. Fulvio TARANTINO

Fulvio Tarantino

Deposito in Cassetta

7 FEB 2012

L.C. INCALLIERE
Dr.ssa Rosetta GOLUDO

